

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Discussione e approvazione):		Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	258, 261, 275
Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (<i>Approvato dalla Camera e modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato</i>) (759-988-1005-1007-1033-1203-B)	257	La Grua Saverio (gruppo alleanza nazionale)	271
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	257, 258 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266 267, 269, 270, 271, 278, 279, 280	Li Calzi Marianna (gruppo forza Italia) ...	266
Anedda Gianfranco (gruppo alleanza nazionale)	265	Neri Sebastiano (gruppo alleanza nazionale)	276
Baresi Eugenio (gruppo CCD)	277	Paggini Roberto (gruppo i democratici)	260 263, 274, 280
Biondi Alfredo (gruppo forza Italia)	265 268, 269, 271, 273	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	258, 263, 264
Bonsanti Alessandra (gruppo progressisti-federativo)	275, 278, 279	Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo)	264, 265, 266, 269, 279
Borghesio Mario (gruppo lega nord) .	258, 259 260, 261, 262, 263, 270, 274, 278	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo)	269
Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i>	257, 258, 265, 270, 280	Scozzari Giuseppe (gruppo progressisti-federativo)	259, 260, 262, 263 267, 268, 270, 271, 272, 278
		Stajano Ernesto (gruppo misto)	267, 272
		Viale Sonia (gruppo lega nord)	259, 261
		ALLEGATI:	
		<i>Allegato 1:</i> articoli del testo modificato dal Senato	283
		<i>Allegato 2:</i> emendamenti presentati agli articoli modificati dal Senato	295

La seduta comincia alle 14,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (Approvato dalla Camera e modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato) (759-988-1005-1007-1033-1203-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa », già approvato dalla Camera il 14 febbraio 1995 e modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato il 20 giugno 1995. Avverto che il provvedimento è stato oggi trasferito in sede redigente. Su di esso hanno espresso parere favorevole le Commissioni I e V.

Avverto altresì che la Commissione deve esaminare il testo, approvato in prima lettura dalla Camera, limitatamente alle modificazioni apportate dalla 2^a Commissione permanente del Senato: non si procederà dunque al voto degli articoli 1, 7, 10, 16, 17, 19, 23 e 24, approvati nel medesimo testo della Camera.

Avverto che gli articoli del testo unificato approvato dalla Camera, le modificazioni apportate dal Senato ed i relativi emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Constato che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a svolgere interventi in questa fase e che non vi sono iscritti a parlare. Dichiaro perciò chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Signor presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Scozzari 2.1, Borghezio 3.1, 5.1 e 6.1, Scozzari 6.2, Borghezio 6.3, 9.1 e 9.6. Il parere è contrario anche sugli identici emendamenti Scozzari 9.2, Borghezio 9.3 e Ayala 9.4. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento FinocchiaroFidelbo 9.5, che avevamo già valutato.

Il parere è contrario sugli emendamenti Scozzari 12.2 e Borghezio 12.1, nonché sugli identici emendamenti Borghezio 13.1 e Scozzari 13.2. Esprimo altresì parere contrario sugli identici emendamenti Borghezio 15.1, Scozzari 15.2 e Ayala 15.3, nonché sull'emendamento Saraceni 15.4 e Borghezio 18.1. Vorrei invece un chiarimento dai presentatori dell'emendamento Ayala 18.2, per il quale mi riservo di esprimere successivamente il parere.

Il parere è contrario agli emendamenti Scozzari 25.2, Borghezio 25.1 e 25.4. Esprimo parere negativo sull'emenda-

mento Ayala 25.3, sugli identici emendamenti Scozzari 26.1 e Borghezio 26.2, sull'emendamento Ayala 26.3, sugli identici emendamenti Scozzari 28.1 e Borghezio 28.2, sull'emendamento Scozzari 28.4 nonché sull'emendamento Borghezio 28.3.

Raccomando infine l'approvazione del mio emendamento 28.5, che ha carattere prettamente formale.

Vorrei infine una delucidazione - come dicevo - sull'emendamento Ayala 18.2.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro Fidelbo, vuole fornire il chiarimento richiesto dal relatore?

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Senza altro, presidente. L'emendamento Ayala 18.2, del quale si è già discusso a lungo informalmente, è diretto ad estendere la secretazione sul registro degli indagati oltre che ai reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis, ai reati - molto gravi anch'essi - previsti dall'articolo 407 così come riformato dal Senato (fra questi sono inclusi, ad esempio, l'estorsione, il traffico d'armi, l'omicidio, le stragi).

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Alla luce di questa precisazione, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Ayala 18.2.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 9.5, pur osservando che il termine « valutazione » non sembra esatto sotto il profilo della tecnica legislativa, poiché esso non ricorre nel testo delle norme del codice di rito, nel quale si parla, piuttosto, di « indicazione », e di « esposizione dei motivi ». Il Governo esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ayala 18.2 e sull'emendamento 28.5 del relatore.

Il Governo esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 2 del

testo unificato e del relativo emendamento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Scozzari 2.1, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 3 del testo unificato e del relativo emendamento.

MARIO BORGHEZIO. La *ratio* del mio emendamento 3.1, tendente a sopprimere le parole « rilevabile anche d'ufficio » dalla lettera a) del comma 1, è la stessa che ci ha indotto a presentare alcuni emendamenti all'articolo 9. In sostanza, si vuole impedire il proliferare di quella congerie di sanzioni di nullità rilevabili anche d'ufficio. Riteniamo che l'impalcatura del provvedimento sia viziata da un eccesso di misure che vanno in quella direzione.

Per questi motivi chiedo alla Commissione di approvare il mio emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 5 del testo unificato e del relativo emendamento.

MARIO BORGHEZIO. Il mio emendamento 5.1 in tema di revoca e sostituzione

delle misure cautelari sospende il termine concesso al giudice per provvedere sulla richiesta di revoca o sostituzione durante il periodo necessario per lo svolgimento degli accertamenti fino a quando il perito ne riferisce l'esito e non fino alla data di scadenza, fissata in cinque giorni.

A nostro avviso, si deve consentire una rapida uscita dal carcere al detenuto che versa in gravi condizioni di salute, consentendo nel contempo al giudice di potersi pronunciare trascorso il tempo necessario al perito per effettuare l'accertamento sanitario.

In questo senso chiediamo di sostituire l'ultimo periodo con il seguente « Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e il momento in cui il perito ne riferisce l'esito, è sospeso il termine previsto dal comma 3 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 5.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 6 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

MARIO BORGHEZIO. L'emendamento 6.1 tende a sopprimere l'intero articolo 6, al fine di escludere che nella determinazione della pena, per l'applicazione delle misure cautelari, il riferimento alla recidiva.

Su questa materia si è svolto un ampio dibattito politico e giurisprudenziale tale da consentire ai commissari un'ampia valutazione dei motivi di fondo che sottendono il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 6. Ci si domanda, infatti, per quale motivo, nella valutazione della pericolosità sociale dell'indagato, si voglia prescindere dalla particolare pericolosità rilevabile nei confronti del soggetto recidivo. Peraltro, si tratta di una posizione in con-

trasto con l'orientamento unanime degli ordinamenti penalistici vigenti in tutti i paesi occidentali.

Riteniamo sia molto importante mantenere il riferimento alla recidiva in direzione della valutazione della pericolosità sociale dell'individuo, particolarmente in ordine al notevolissimo impatto che un intervento di questo genere potrebbe avere nei confronti della lotta alla criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 6.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo all'onorevole Scozzari se intenda illustrare il suo emendamento 6.2.

GIUSEPPE SCOZZARI. Ritiro il mio emendamento 6.2, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Scozzari. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Borghezio 6.3 se intendano illustrarlo.

SONIA VIALE. Dal momento che non ha avuto esito favorevole la votazione sull'emendamento Borghezio 6.1, tendente a sopprimere l'intero articolo 6, chiediamo alla Commissione di voler accogliere l'emendamento Borghezio 6.3, tendente a sopprimere le parole « della recidiva » al comma 1 dell'articolo 6.

Crediamo che il nostro emendamento possa essere condiviso da chi ha a cuore una giustizia equa che non tenga conto dell'altalena degli atteggiamenti del legislatore nei confronti di un problema così delicato come quello della tutela del cittadino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 6.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 9 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

ROBERTO PAGGINI. Ritengo debba intendersi ritirato l'emendamento Ayala 9.4, dopo l'accordo raggiunto sull'emendamento Finocchiaro 9.5.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Ayala 9.4 è identico agli emendamenti Scozzari 9.2 e Borghezio 9.3.

Chiedo all'onorevole Scozzari se insiste per la votazione del suo emendamento 9.2.

GIUSEPPE SCOZZARI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Borghezio se insiste per la votazione del suo emendamento 9.3.

MARIO BORGHEZIO. Sì, signor presidente.

GIUSEPPE SCOZZARI. Il mio emendamento 9.2 tende ad evitare un pasticcio giuridico (poi spiegherò perché); la norma infatti, che può comunque presentare, e presenta effettivamente, aspetti pericolosissimi, così come formulata consente a qualsiasi magistrato che ne abbia l'intenzione di annullare un'ordinanza per le ragioni che dirò fra poco.

In cosa consiste il pasticcio giuridico? Con questa norma si applica la sanzione della nullità per una questione che attiene al merito. La sanzione della nullità invece attiene ai vizi di forma; in tutta la sistematica del codice di procedura penale questo è un principio di carattere generale e comunque non viene mai intaccato. Sarebbe questa la prima vicenda di tipo processuale che in un certo senso sovvertirebbe quello che è stato - e che speriamo continui ad essere - un principio di carattere

generale; infatti, il comma 2-ter afferma: « L'ordinanza è nulla anche se la richiesta del pubblico ministero, sulla quale si fonda, non contiene gli elementi a favore della persona nei cui confronti essa è disposta », con ciò consentendo ad un magistrato di sindacare una vicenda di merito nel momento in cui dovrebbe verificare una vicenda di tipo formale. Si potrebbe anche aprire il dibattito su chi possa sindacare la pregnanza degli elementi a favore, su quali siano considerati tali in senso assoluto e, ove esista un'ipotesi di considerazione in senso assoluto, su quali siano gli elementi contro. Le valutazioni certamente potranno essere discordanti, trattandosi di atti soggettivi.

Questa norma è pericolosa perché il pubblico ministero, nel momento in cui richiede la misura, deve depositare integralmente il fascicolo per dare alla parte indagata la possibilità di verificare gli elementi a favore che non siano stati considerati e quindi di impugnare l'ordinanza. Ciò vuol dire, in altri termini, che in una fase delicatissima, quella appunto delle indagini preliminari, posta in essere dal pubblico ministero, quest'ultimo scopre le carte, quelle che lui ritiene fondamentali per la prosecuzione delle indagini, svuotando di fatto la misura della custodia cautelare laddove essa viene ad essere richiesta per evitare l'inquinamento probatorio, come previsto dal codice.

È questo un pasticcio giuridico che intacca i principi fondamentali del codice stesso; è un principio che a mio giudizio non può essere recepito in questa forma in quanto in un certo senso nel codice già esiste, anche se in chiave certamente diversa, imponendo un obbligo specifico al magistrato che indaga, cioè quello di ricercare anche gli elementi a favore dell'indagato stesso.

Torno a ribadire questa discordanza, il contrasto forte all'interno della vicenda processuale. Il regime di rilevanza dei vizi formali è appunto quello della nullità; non è così per i vizi di merito. Per questo insisto sulla necessità di trasformare questa disposizione in una norma program-

matica, senza la sanzione gravissima della nullità.

SONIA VIALE. L'emendamento Borghezio 9.1 è stato elaborato nell'ottica di impedire il proliferare delle sanzioni di nullità rilevabili anche d'ufficio. Risulta infatti eccessivo, per il gruppo della lega nord, prevedere la nullità dell'ordinanza nel caso in cui non essa stessa ma, per esempio, la richiesta del pubblico ministero non contenga gli elementi a favore. La sanzione si colloca nell'ambito di altre previsioni contenute nel testo, per difetti che noi riteniamo di carattere formale o di minima rilevanza sostanziale e comunque sempre suscettibili di correzione nel merito attraverso il meccanismo delle impugnazioni.

MARIO BORGHEZIO. Vorrei soffermarmi in particolare sul mio emendamento 9.6, concernente la formulazione del comma 1. Si tratta infatti di materia sulla quale forse non si è sufficientemente riflettuto.

Noi proponiamo che al comma 1, dopo le parole « rilevabile anche d'ufficio », venga inserita la frase « fatto salvo il caso di false dichiarazioni di identità compiute dall'imputato ». In effetti la formula contenuta nel comma 1 è estremamente generica e rischia di aprire un pericolosissimo varco normativo nel campo molto delicato ed attuale dei reati commessi da soggetti legati all'immigrazione clandestina ed irregolare, i quali sono notoriamente usi a rilasciare false dichiarazioni di identità. Riteniamo che su un punto così delicato sia necessaria la precisazione proposta dal nostro emendamento, nel senso di prevedere e di prevenire un abuso della nullità proprio in relazione alla congerie di reati legati a questo tipo di soggetti. Mi pare che l'attualità e la gravità dell'espansione di tali reati e le difficoltà che allo stato già esistono per le forze dell'ordine e per la magistratura di operare efficacemente nei loro confronti ponga la necessità di intervenire puntualmente sulla materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 9.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 9.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Scozzari 9.2 e Borghezio 9.3, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 9.5.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Intervengo per motivare il nostro voto favorevole sul mio emendamento 9.5 anche rispetto alle considerazioni espresse poco fa dai colleghi a giustificazione del fatto che l'emendamento Ayala 9.4, di identico tenore rispetto agli emendamenti Scozzari 9.2 e Borghezio 9.3 è stato ritirato. Alcune delle considerazioni svolte dall'onorevole Scozzari sono serie: con la versione dell'articolo 9 proveniente dal Senato, abbiamo da una parte l'assurdo di una nullità legata ad una valutazione di merito piuttosto che di legittimità e dall'altra parte anche una *probatio diabolica* inserita nell'ordinamento in ordine ai comportamenti che il pubblico ministero avrebbe dovuto o potuto tenere nell'adempimento dell'obbligo di raccolta degli elementi a favore dell'imputato. Questa *probatio diabolica in ordine ad una condotta non verificabile* impone poi la nullità dell'ordinanza del GIP.

Credo che il mio emendamento 9.5 - al quale tra l'altro hanno apposto la propria firma i rappresentanti di tutti i gruppi - risponda alle due obiezioni che sono state sollevate e sia perfettamente coerente rispetto alla nuova formulazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, nel testo approvato dalla Camera e identicamente votato al Senato, laddove si prevede che l'or-

dinanza contenga l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.

L'aver inoltre ancorato la condotta del pubblico ministero al dovere sancito dall'articolo 358 del codice di procedura penale e i diritti della difesa alle facoltà riconosciute dall'articolo 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale conferisce a mio avviso a questa disciplina il valore di una soluzione coerente, ragionevole e soprattutto in grado di ovviare ai rischi che sono stati evidenziati nei precedenti interventi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 9.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 così come modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 12 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

GIUSEPPE SCOZZARI. Ritiro il mio emendamento 12.2 in quanto superato dalla nuova formulazione proposta dal Senato.

MARIO BORGHEZIO. Il mio emendamento 12.1 esprime la nostra opposizione alla decorrenza di un autonomo termine di custodia cautelare, attendendosi il rinvio a giudizio, anche quando i nuovi reati non risultavano in alcun modo in precedenza dagli atti.

La norma introdotta avrà effetti rilevanti soprattutto nei processi di criminalità organizzata, in cui molte volte un soggetto è indagato in relazione a delitti molto gravi e connessi tra loro, per i quali procedo una pluralità di organi giudiziari.

In queste fattispecie, stando al testo approvato dal Senato, la persona indagata, pur se colpita da più provvedimenti restrittivi della libertà personale, rimarrà detenuta in virtù di una sola ordinanza di custodia cautelare, con una serie di conseguenze facilmente immaginabili qualora per una qualsiasi motivazione questa perda efficacia e venga revocata. Per questo motivo abbiamo proposto di sostituire le parole « prima del rinvio a giudizio » con l'espressione « prima dell'emissione della prima ordinanza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 13 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

GIUSEPPE SCOZZARI. Il mio emendamento 13.2 nasce dal fatto che l'obbligo di interrogatorio per il giudice - vado anche contro i miei interessi di avvocato - può tradursi in una serie di interrogatori continui, incessanti e defaticanti da parte dei magistrati.

Nella prima parte del testo, che condivide pienamente, si prevede che il magistrato possa assumere l'interrogatorio; questa facoltà nella seconda parte viene trasformata in un obbligo ben preciso. Anche qui la *probatio diabolica* nel verificare quali siano o meno gli elementi nuovi va contro ogni sorta di economia processuale, perché la seconda parte del comma 3-ter inserisce spazi notevoli attraverso cui le parti possono incunearsi e distrarre l'attività dei pochi giudici per le indagini preliminari.

Invitiamo dunque i colleghi ad esprimere il loro voto favorevole su questo emendamento.

MARIO BORGHEZIO. Il mio emendamento 13.1 tende a sopprimere l'ultimo periodo del comma 3-ter relativo alla necessità di assumere un nuovo interrogatorio dell'imputato prima di provvedere alla revoca o alla sostituzione delle misure, se siano stati presentati elementi nuovi o diversi da quelli valutati. Va dunque nella direzione già precedentemente espressa in ordine a quella congerie di nullità o di interventi che frenano ed indeboliscono l'efficacia e l'efficienza dell'azione giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gl'identici emendamenti Borghezio 13.1 e Scozzari 13.2, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 15 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

GIUSEPPE SCOZZARI. Mi rendo conto che ormai la maggioranza in questa Commissione è bulgara e non intende minimamente ascoltare chi cerca di far capire le ragioni espresse non solo dalla casta - così è stata denominata - di alcuni pubblici ministeri i quali vivono sulla loro pelle il dramma delle inchieste, in particolare quelle di mafia e di corruzione. Ritengo sia necessario sforzarsi di ascoltare le motivazioni da più parti espresse in relazione a questa materia.

Abbiamo presentato il mio emendamento 15.2 perché il quinto capoverso del comma 1 dell'articolo 15 potrebbe comportare la paralisi dei processi e determinare il verificarsi di un meccanismo per cui nei processi con più imputati - per

esempio nei maxi processi soprattutto di mafia -, in seguito ad impedimenti strani, legittimi, più o meno veri, verrebbe avanzata una serie infinita di richieste di separazione dei processi stessi rispetto ad altri imputati, i quali a loro volta potrebbero chiedere che il procedimento invece vada avanti. Questo vuol dire che se in un processo con 20 imputati uno di questi viene ad essere legittimamente impedito, gli altri possono chiedere che si vada avanti; nell'udienza successiva, che riguarda 19 imputati, può esservene un altro ad essere impedito; in quella successiva ancora, dei 18 può esservene un altro e così via. Quali meccanismi scatena tutto ciò? Occorrerà fare copie degli atti dei processi stessi, trasmetterli alla stessa sezione o ad altra, moltiplicare in numero notevole le udienze dibattimentali e gli altri processi che vengono a determinarsi in base al principio di separazione.

Questa è una delle denunce che è stata fatta non solo dai magistrati degli uffici del pubblico ministero ma anche da coloro i quali vivono in maniera drammatica i processi in fase dibattimentale, appunto i giudici. È una delle cose sottolineate con maggior forza da un organismo che non è certamente di parte o, quanto meno, non è l'organo ufficiale dei pubblici ministeri, cioè l'associazione nazionale magistrati. Ci hanno chiesto una grande attenzione attorno a questa norma e lo hanno fatto perché essa potrebbe, di fatto, svuotare alcuni processi e creare disagi fortissimi in alcuni tribunali.

So che forse, anzi certamente, sprecherò tanto fiato in questa Commissione perché ormai tutto è già deciso, ma voglio farlo per poter dire un domani che, per quanto mi riguarda, la mia coscienza è a posto.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Scozzari, e le garantisco che la coscienza di tutti noi è assolutamente a posto.

ROBERTO PAGGINI. Non è un mistero che questo emendamento è stato oggetto di discussione nell'ambito del rapporto che vi è stato fra il centro-sinistra ed il polo

per addivenire ad un accordo sull'assenso alla sede redigente. Noi, come gruppo de I democratici, abbiamo aderito a tale accordo pur mantenendo ferma la nostra posizione su questo punto, per cui fermo rimane anche l'emendamento. I motivi sono quelli ora illustrati dall'onorevole Scozzari.

Mi rendo conto che se, in Italia, la giustizia funzionasse in maniera perfetta, sarebbe giusto che chi non ha assolutamente motivi di sospensione non risentisse del fatto negativo che riguarda altri. Purtroppo, però, siamo in un paese in cui la giustizia non funziona e i pericoli dovuti alla proliferazione dei processi, compreso quello che qualche reato vada in prescrizione, sussistono. Per tale motivo manteniamo l'emendamento e voteremo a favore di esso.

LUIGI SARACENI. Vorrei intervenire su questo, presidente, perché non si possono far passare certe affermazioni!

PRESIDENTE. Lei, onorevole Saraceni, può intervenire, se vuole, sia sugli emendamenti, compreso, in particolare, quello da lei presentato, sia sull'intero articolo.

LUIGI SARACENI. Interverrò, allora, sul mio emendamento 15.4 e su questo punto in particolare. Stavo dicendo che non si può far passare la tesi che la modifica apportata dal Senato comporti elementi di disordine nel procedimento penale. Intanto voglio rivendicare alla saggezza di alcuni senatori del gruppo dei progressisti di averla introdotta nel provvedimento, trattandosi di un tentativo diretto ad evitare situazioni di gravi iniquità in base alle quali, senza minimamente riflettere, appunto, sull'equità che deve contraddistinguere il procedimento, si vuole imporre la sospensione della custodia cautelare anche a chi non è d'accordo con il rinvio del processo.

Non si tratta affatto di un elemento di disordine bensì - ripeto - di un elemento di equità, che serve, anzi, a rompere quelle situazioni a volte di omertà, che si creano nel fronte degli imputati a danno di quelli

che sono meno difesi, in particolare di quelli che, reputandosi o essendo effettivamente innocenti, hanno la necessità che il processo si svolga in tempi rapidi. Gli elementi di disordine che si paventano non esistono, per la semplice ragione che il comma 2 dell'articolo 304 consente a pubblici ministeri efficienti e saggi ed a tribunali che corrispondano a questa esigenza di stabilire la sospensione generale, una volta per tutte, dei termini di custodia cautelare nel corso dell'intero dibattimento. In una situazione quale quella prefigurata, questa sarebbe la condizione del tutto giustificata per quell'ordinanza di sospensione generale. Dunque, la modifica in discussione non può prestarsi ad alcuna manovra: bisognerebbe prenderne atto e non insistere su questa che è stata una delle norme sulle quali si è gettato un allarme tanto grande quanto ingiustificato. Si tratta, al contrario, di una norma di equità che va approvata.

Per quanto riguarda il mio emendamento devo dire, francamente, che mi meraviglio soprattutto del parere negativo espresso dal Governo, che in questo momento è distratto...

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. No, stiamo proprio studiando il suo emendamento!

LUIGI SARACENI. Bene, ne sono lieto. La mia meraviglia, signor sottosegretario, discende dal fatto che l'idea di tale emendamento viene proprio dall'interno del suo ministero: in una conversazione accidentale con un collaboratore molto intelligente e diligente del ministero...

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Tanto diligente da non averne parlato al sottosegretario!

LUIGI SARACENI. Questo difetto di comunicazione non è certo a me addebitabile, signor rappresentante del Governo.

ALFREDO BIONDI. È un problema di fiumi carsici!

LUIGI SARACENI. Stavo dicendo che è stata richiamata la mia attenzione - ed è bastata la lettura del codice per convenirne - sul fatto che la situazione normativa che si determinerebbe se non fosse approvato il mio emendamento sarebbe di iniquità, di evidente illegittimità costituzionale ed inaccettabile. Ad esempio, in caso di impedimento del difensore e di conseguente rinvio, il termine della prescrizione resterebbe sospeso se l'imputato fosse detenuto e si fosse vista sospesa la custodia cautelare, ma ciò non avverrebbe nel caso di imputato a piede libero. È una palese stortura. Non si comprende perché il termine di prescrizione si dovrebbe sospendere solo nel caso di un detenuto con sospensione della custodia cautelare; è veramente una follia. Dunque, una equità elementare, una necessità di parità di trattamento esige che tale situazione sia modificata.

Per la verità, io sarei favorevole alla soppressione del comma 4, ma ormai ciò non è più possibile poiché è intervenuta la doppia approvazione conforme del testo, che non è quindi più modificabile. Rimediamo, allora, con un comma aggiuntivo che parifichi le situazioni. Non c'entrano, a questo riguardo, valutazioni politiche di alcun genere (garantismo o non garantismo); c'entrano, invece, esigenze di elementare equità sulle quali dovremmo essere tutti d'accordo.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Desidero precisare all'onorevole Saraceni che quando ho espresso parere negativo non l'ho fatto al buio ma perché, in realtà, avevo avuto modo di leggere il suo emendamento il quale, a mio giudizio, ancorché meritevole di considerazione, dovrà essere tenuto presente in altra sede, poiché questa mi pare disambientata. Questo perché esso introduce un elemento che riguarda esclusivamente il codice di merito, non il codice di rito.

Noi abbiamo disciplinato l'istituto della sospensione del procedimento penale e quello della sospensione dei termini di custodia cautelare, non l'istituto della prescrizione, che è tipico del diritto sostanziale e non già di quello processuale.

Quindi, fermo restando che la problematica esiste - me ne rendo conto - e che in futuro, *de iure condendo*, si potrà anche intervenire in materia, non riesco a capire perché dovremmo inserire in questo contesto tale norma. Stiamo disciplinando soltanto ed esclusivamente l'istituto della custodia cautelare e le condizioni che sono di per sé necessarie e sufficienti a far sì che la decorrenza del termine della custodia cautelare possa essere interrotta da un caso particolare.

Quindi sono due istituti assolutamente diversi: l'uno è infatti di carattere processuale mentre l'altro è di diritto sostanziale. Per tali ragioni ribadisco il parere negativo su questo emendamento.

GIANFRANCO ANEDDA. Vorrei osservare che stiamo cercando di regolare materie disomogenee.

L'articolo 159 del codice penale prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio. L'articolo 486 del codice di procedura penale impone al giudice il rinvio del dibattimento nel caso di impedimento del difensore. I redattori del codice, benché avessero inserito questa norma, non hanno inteso che il rinvio del dibattimento per impedimento del difensore determinasse anche la sospensione della prescrizione: questo è un dato significativo per chi abbia una visione organica del codice.

Aggiungo che il richiamo all'articolo 304 è correlato, se non erro, a quello dell'articolo 544 che regola i termini di deposito della sentenza, che ciascun giudice affida a se stesso. Noi faremmo dipendere la durata della prescrizione, ossia una causa di estinzione del reato, dalla volontà del giudice il quale, fissando egli stesso il termine per il deposito della sentenza, modifica o meno il termine di prescrizione con la sospensione. Il che mi pare porti ad uno squilibrio sostanziale dell'istituto. Come giustamente è stato rilevato qui, stiamo regolando la sospensione dei termini della custodia cautelare.

Vi sarebbe da discutere - ma non possiamo, e quindi non lo facciamo - se la sospensione della custodia cautelare possa o meno incidere sulla sospensione della prescrizione, a fronte della disomogeneità di cui prima ho parlato. Ci troviamo, però, dinanzi ad un dato acquisito. Il fatto che adesso noi vogliamo accentuare questa disomogeneità inserendo una sospensione della prescrizione con riferimento all'articolo 304, a me pare assolutamente eccessivo.

Aggiungo, concludendo, che il problema della prescrizione nella sua genericità ha riguardo soprattutto al raddoppio dei termini (con riferimento, come tutti sappiamo, alla metà). Dunque non è tanto in gioco la sospensione quanto la disomogeneità con riferimento alla durata massima della prescrizione: il che potrebbe determinare delle conseguenze di interpretazione giurisprudenziale veramente dirompenti. Si potrebbe dire, in questo caso, che la sospensione si applica anche alla fattispecie del raddoppio dei termini, per cui questi ultimi verrebbero ulteriormente ampliati: in altre parole, andremmo ad interferire in un tema assolutamente delicato che credo meriti un'attenta riflessione, qualunque sia la modifica che si vorrà apportare, e non una elaborazione affrettata qual è quella al nostro esame.

Per tutte queste ragioni esprimiamo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei invitare l'onorevole Saraceni a riflettere sull'opportunità di ritirare il suo emendamento, considerando anche che esistono dei dubbi sulla sua ammissibilità. Si tratta, inoltre, di un punto sul quale il Senato non ha introdotto modifiche. Come lei ben sa, onorevole Saraceni, l'articolo 70 del regolamento prevede la sola discussione delle parti modificate dal Senato. Ebbene su questo comma 2, il Senato non ha introdotto modifiche. La invito pertanto a ritirare l'emendamento.

LUIGI SARACENI. Mi pare che l'articolo 15 sia stato modificato in tante parti,

per cui penso che sia da ritenere ammissibile un comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il comma 2 non è stato però modificato; emerge inoltre dagli interventi finora svolti una non diretta consequenzialità del suo emendamento 15.4 alle modifiche introdotte dal Senato.

LUIGI SARACENI. Senza alcuna iattanza dico che non ritiro l'emendamento perché desidero che risulti che c'è stato un tentativo di evitare la palese illegittimità costituzionale e l'iniquità che discendono dall'approvazione di questo comma 2. Prima dell'adozione di tale norma non si poneva infatti un problema di iniquità e di legittimità! A mio avviso, infatti, è stata approvata una norma sbagliata; tale errore non è rimediabile se non con l'accoglimento dell'emendamento da me proposto. È assurdo che il termine della prescrizione si sospenda solo a seguito della sospensione dei termini della custodia cautelare. In questo modo è stato fatto un mostro! Vorrei che rimanesse agli atti il nostro tentativo di evitare tale mostruosità.

MARIANNA LI CALZI. Ad una prima lettura, non ho condiviso l'emendamento presentato dall'onorevole Saraceni. Successivamente, dopo un'attenta riflessione, e dopo essermi posta sulla stessa lunghezza d'onda del collega, mi sono resa conto che egli vorrebbe, in realtà, rimediare ad una situazione conseguente all'applicazione del comma 2 dell'articolo 15. Così come è stato approvato, il comma 2 pone dei problemi di costituzionalità. In realtà, però, il rimedio proposto dal collega Saraceni è peggiore del male, perché ci troviamo dinanzi a situazioni che non possono assolutamente essere messe sullo stesso piano. Il termine di prescrizione riferito al reato configura infatti una situazione di carattere prettamente sostanziale, mentre i termini della sospensione della custodia cautelare attengono al procedimento, e quindi configurano una situazione prettamente processuale.

Quindi, pur rendendomi conto delle motivazioni e delle ragioni che stanno alla

base dell'emendamento proposto dall'onorevole Saraceni, quello proposto, è un rimedio peggiore del male.

ERNESTO STAJANO. Il problema segnalato dal collega Saraceni indubbiamente esiste perché la formulazione dell'articolo 159 del codice penale, così come novellato dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, è francamente assai infelice. Lo è tanto da indurre seri problemi di comprensibilità prima ancora che di costituzionalità. Occorre riconoscere che abbiamo inserito una norma processuale in una disposizione sostanziale confondendo due questioni che difficilmente possono essere accavallate o ridotte ad un medesimo piano di comprensione. Tra l'altro, così com'è - e non si è mai sufficientemente garantisti - la norma finisce con l'essere aggravatoria - *in peius* - nei confronti di chi già si trova a subire una misura di restrizione della propria libertà. Quindi, la disposizione non solo è probabilmente anticostituzionale, ma è certamente contraria alle finalità del provvedimento in esame perché - lo ripeto - determina una condizione di peggioramento per coloro che si trovino a dover subire una misura custodiale.

Non credo, però, che alla sicura infelicità del testo si possa rimediare con l'estensione della previsione normativa a tutti gli altri soggetti imputati: ciò sarebbe ancor più stravolgente, in quanto rinnegheremmo il significato garantista e le finalità che credo unanimemente in questa Commissione hanno guidato l'opera di riforma. Seguendo ancora una volta una prassi che, come ho già rilevato, è incongrua, cioè quella di far confusione tra disposizioni processuali e disposizioni sostanziali, finiremmo con l'estendere questo discorso anche a coloro che non hanno subito una simile misura limitativa della libertà.

Tenuto conto dell'impossibilità, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento, di modificare l'articolo in discussione, credo che purtroppo non resti che attendere su questo punto una decisione interpretativa prima di tutto equilibrata da parte della

magistratura ordinaria; usando l'aggettivo « equilibrata » intendo dire che mi auguro che rapidamente venga sollevata eccezione di legittimità costituzionale e che la Corte costituzionale, come in mille altri casi ha fatto (d'altronde, siamo nella fisiologia del sistema), intervenga sollecitamente per ricondurre a razionalità una disposizione che probabilmente, per il modo in cui è formulata, tale razionalità non sembra avere.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al deputato Scozzari che chiede di intervenire su quest'emendamento, preannuncio che procederò ad una breve sospensione per valutare l'ammissibilità dell'emendamento stesso.

GIUSEPPE SCOZZARI. Le ragioni dell'eventuale ammissibilità dell'emendamento, secondo il mio personale giudizio, sono del tutto strumentali, anche se comunque sono coerenti con il clima che questa presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, la richiamo all'ordine!

GIUSEPPE SCOZZARI. Presidente, ancora non avevo neppure parlato, può darsi che stessi per dire di un clima sereno e lei mi richiama all'ordine! Presidente, lei è troppo solerte nel richiamarmi all'ordine!

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, lei è molto poco solerte nella frequentazione di questa Commissione; in compenso, mentre si sta lavorando in modo equilibrato, cerca sempre di introdurre elementi di squilibrio. Quindi, la prego di proseguire il suo intervento con l'equilibrio che questa Commissione ha sempre mantenuto nell'arco di un anno e mezzo.

GIUSEPPE SCOZZARI. Signor presidente, sono stato presente molte volte in questa Commissione (visto che lei ha introdotto un dato personale, se mi consente vorrei rispondere); quando non sono stato presente, è perché ho dovuto partecipare alle contemporanee sedute della Commissione parlamentare antimafia, della quale

faccio parte ed ai cui lavori ho cercato di essere sempre presente con i miei limiti e con i limiti che ognuno di noi ha.

Dicevo che il discorso sull'ammissibilità o meno dell'emendamento mi pare strumentale. È vero, stiamo regolando in maniera del tutto disomogenea la materia processual-penalistica ed anche penalistica, ma non dimentichiamo che questa Commissione e la sua presidenza non hanno avuto difficoltà ad ammettere modifiche a norme del codice sostanziale quando si è trattato - e lo vedremo successivamente - dell'articolo 371-bis del codice penale. Non si può sostenere che ciò avviene laddove ragioni lo impongano - condivido pienamente l'emendamento a firma del collega Luigi Saraceni, che ringrazio per non averlo ritirato, diversamente lo avrei fatto mio - perché ritengo sia anche una ragione di sostanziale equità che va nell'interesse del processo.

Nel momento in cui si stabilisce che « Le cause di sospensione o rinvio » - rileggo l'emendamento - « del procedimento penale previste dall'articolo 304 del codice di procedura penale determinano la sospensione dei termini di prescrizione anche nei procedimenti in cui l'imputato non sia sottoposto a misure cautelari », mi pare che si introduca un elemento di ulteriore garanzia ed equità nel sistema processuale penalistico, non certo il contrario, come qualche collega sostiene.

Ecco perché torno a ribadire la necessità che l'emendamento venga quanto meno posto in votazione e che su di esso la Commissione ed i gruppi in essa presenti dichiarino le proprie volontà e ciò anche in ragione del fatto che - diciamo chiaro - l'approvazione di questo emendamento costituisce un elemento che va a stabilire momenti di serenità dei procedimenti per corruzione, anche contro indagati o meglio imputati eccellenti.

ALFREDO BIONDI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le argomentazioni di coloro che sono intervenuti prima di me con animo come sempre disponibile a cogliere le valenze delle due

tesi: una di carattere processuale, una di carattere sostanziale. Ritengo che la seconda debba avere la prevalenza perché sarebbe ingiusto e gravatorio, com'è stato già osservato, che per motivi se si vuole di riequilibrio (non direi tanto di garanzia, come qualcuno forse incautamente ha sostenuto) si dovesse porre a carico di chi non si trova nella condizione di detenuto una misura prevista solo per chi versa nella penosa condizione di detenuto in attesa di giudizio.

Come si dice in Veneto, il taccone è peggio del buco e credo che questa sia una delle ragioni per le quali spesso ci si trova a dover conciliare due opposte situazioni, una d'ordine sostanziale ed una d'ordine processuale, che quindi dovrebbe essere uguale per tutti, perché nelle questioni d'ordine processuale si può ritenere, come qualcuno ha ritenuto, che le esigenze della sicurezza prevalgano su quelle della libertà, mentre sulle questioni di carattere generale questa *vis attractiva* penale - mi permetto di dire - sarebbe estremamente gravatoria e squilibrante.

Muovevo la testa per esprimere il mio avviso favorevole quando ho sentito Saraceni svolgere un'osservazione giusta, che condivido: si tratta di una disparità, ma la misura correttiva di tale disparità dà luogo alla violazione di una realtà sostanziale e non può essere posta a carico di chi non si trova nelle condizioni del soggetto verso il quale questo tipo particolare di misura è stata disposta e della quale non ha certo corresponsabilità « bulgare » né « sicule ».

Se approvassimo l'emendamento Saraceni, certamente daremmo luogo ad una situazione di pesante squilibrio rispetto ad una norma che, invece, può riguardare esclusivamente un determinato tipo di soggetti. Certo, può nascere un problema di costituzionalità, ma esso va sollevato nelle sedi opportune e forse avrebbe dovuto essere considerato nel momento in cui si esaminavano questi emendamenti di carattere propagandistico perché, quando la demagogia entra nella giustizia, la giustizia scappa dalla finestra.

LUIGI SARACENI. Credo che quest'emendamento risalga al Governo Berlusconi.

ALFREDO BIONDI. Può darsi. Sono convinto di non aver mai fatto tutto bene o male. Sono liberale non a rate o per date, lo sono da quando sono nato. C'è qualcuno qui che, invece, ha preso la patente ora, per cui faccia un po' di rodaggio!

FELICE SCERMINO. A me sembra che questo emendamento sia molto meno complicato di quanto lo si voglia configurare. Anzitutto, bisogna partire dalla considerazione che la prescrizione, nella teoria generale del diritto, ha il fondamento logico in un atteggiamento di inerzia. Tutto quello che non è riconducibile ad un'attività di inerzia sul piano logico non può quindi essere rivendicato utilmente ai fini della decorrenza del termine prescrizione. Ciò è tanto vero che l'articolo 159 del codice penale (intendo riferirmi alla sostanza, quindi al diritto sostanziale, come diceva molto opportunamente il collega Anedda) riconnette la sospensione del corso della prescrizione ai casi di autorizzazione a procedere o di questione riferita ad altro giudizio e al caso della sospensione del procedimento penale, che certamente non è che un fatto processuale.

Mi pare quindi che la confusione tra processo e prescrizione - che confusione non è - sia già nella norma sostantiva, cioè nell'articolo 159. E la ragione, evidentemente, sta proprio nel fatto che il corso della prescrizione si deve interrompere allorché il procedimento penale per qualche motivo non dipendente dall'attività dell'ufficio non può andare avanti.

Se questo è il quadro teorico in cui si inserisce l'articolo 159, l'errore commesso non è tanto sul piano del diritto o sul piano nozionistico, ma su quello della valutazione e dell'opportunità politica. A mio giudizio, non sarebbe stato il caso di estendere la sospensione del corso della prescrizione anche ai casi di sospensione del termine di custodia cautelare. Ma poiché ciò è avvenuto, in una norma che og-

gettivamente è imm modificabile, perché in doppia lettura è rimasta immutata, non possiamo rifiutarci di adottare una norma perequativa estendendo la disciplina alle cause che determinano la sospensione della custodia cautelare, cioè a quei rinvii che non dipendono da una inattività dell'ufficio, che non sono riconducibili ad esso ma ad una richiesta della parte e che, quindi, non possono e non debbono giovare al fatto giuridico riconducibile all'inerzia del pubblico potere che si traduce in una prescrizione del reato.

Tutto quello che non è imputabile all'ufficio e che costringe ad un rinvio, non mi sembra che sia poi così assurdo né che non eserciti una ipoteca positiva sulla maturazione del termine prescrizione del reato.

Quindi, l'emendamento mira, in modo evidente, ad estendere una situazione che è stata già introdotta nel caso di sospensione della decorrenza della custodia cautelare anche quando si proceda a carico di imputati nei cui confronti non siano state adottate misure cautelari. Questo sullo stesso fondamento di cui sopra, cioè quando manca l'inerzia dell'ufficio e se vi è una richiesta di rinvio. Anzi, questo tende all'attuazione concreta di una giustizia più radicata, perché non si può adottare il sistema dilatorio e pretestuoso del rinvio: soprattutto nei reati di minore rilievo, cioè con pene più basse, attraverso la pratica del rinvio si raggiunge sistematicamente, per esempio in materia di abusi edilizi, la prescrizione del reato.

PRESIDENTE. Per superare questa *impasse* propongo di procedere alla votazione degli altri articoli, anziché sospendere la seduta, e di riprendere poi la discussione dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso presentati.

RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore. Vorrei permettermi un suggerimento per affidarlo alle valutazioni della presidenza.

Concordiamo tutti sulla serietà e sulla pertinenza delle osservazioni dell'onorevole Saraceni. A mio giudizio, però, l'emendamento deve essere dichiarato inam-

missibile, in quanto siamo in presenza di un articolo che ha avuto la doppia approvazione della Camera e del Senato. Purtroppo, la Camera ha sbagliato, sono io il primo a riconoscerlo (può darsi che abbia sbagliato io o che abbiamo sbagliato tutti, ma è inutile continuare a cercare il colpevole): certamente si è commesso un errore nel disciplinare l'articolo 159. Poiché non è possibile rimediare all'errore, sarebbe meglio approvare l'articolo così com'è. Successivamente la Commissione riesaminerà, eventualmente in sede legislativa, soltanto quest'articolo riformulando una legge *ad hoc* - diciamo di interpretazione autentica - per correggere l'errore commesso all'articolo 159 inserendo l'espressione « o dei termini di custodia cautelare ». In sede legislativa è possibile farlo rapidamente, per cui è bene che adesso non si pregiudichi la bontà di questa norma e, soprattutto, che si eviti che essa non venga approvata.

Ripeto: a mio giudizio l'emendamento, ancorché valido e di rilevante contenuto, non è attualmente ammissibile.

PRESIDENTE. Manterrei la proposta avanzata poc'anzi, peraltro non dissonante con quanto detto dall'onorevole Della Valle, di accantonare le votazioni sull'articolo 15. Mi riservo di assumere, al termine della votazione degli altri articoli del testo modificato, una decisione sull'ammissibilità dell'emendamento in questione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 18 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

MARIO BORGHEZIO. In merito al mio emendamento 18.1, che intende ripristinare il divieto di pubblicità delle iscrizioni, contenute nel registro, di notizie di reato per una serie di gravi reati previsti dall'articolo 275, comma 3, riteniamo fondamentale mantenere il segreto sulle indagini in

corso almeno per tutti i delitti di mafia e per i casi di associazione a delinquere.

Per tale motivo, sottolineo l'importanza di questo emendamento, proprio in considerazione della ragione, più volte sottolineata, della nostra ferma opposizione a questa parte della normativa penale in direzione della salvaguardia dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione giudiziaria, soprattutto nei confronti di questi gravi reati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ayala ed altri 18.2, accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 25 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

GIUSEPPE SCOZZARI. Una delle ragioni per le quali la settimana scorsa ho chiesto a questa presidenza di non trattare

oggi la riforma della custodia cautelare è anche e soprattutto contenuta in questo articolo.

Oggi è un triste giorno perché ricorre una vicenda che ha segnato gravemente l'Italia, così naturalmente e fortemente la Sicilia, cioè la strage di Via D'Amelio, che purtroppo è seguita ad un'altra terribile strage, quella del 23 maggio a Capaci.

Noi abbiamo sottolineato, senza ottenere nulla purtroppo, che oggi sarebbe stato opportuno che tutti - almeno chi ci crede, chi lo ha sentito, chi lo ha vissuto da vicino - potessero essere lì a Palermo, a Termini, anche insieme al Presidente della Camera, a dare un segno di visibile solidarietà ad un popolo mortificato dalle stragi.

Questa è una norma importante, voluta da un magistrato bravo, che, proprio perché credeva nello Stato, ha dato la sua vita allo Stato. È stata una norma fortemente voluta da Giovanni Falcone e non solo da lui. La Commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura, presieduta da Luciano Violante, in alcuni passaggi ed in alcune relazioni indicava proprio l'arresto in flagranza per chi dà false informazioni al pubblico ministero come uno dei momenti qualificanti, penetranti, forti attraverso i quali un pubblico ministero che si occupa di mafia potesse incidere nelle indagini e squarciare un muro, quello appunto dell'omertà.

Questa norma era proprio scritta per consentire una più efficace azione di contrasto dello Stato nei confronti del fenomeno mafioso. Oggi - torno a ribadire - abbiamo voluto, questa presidenza ha voluto dare un altro negativo, deleterio segnale al paese, ma soprattutto a quelle organizzazioni criminali che anche attraverso questo articolo sono state duramente colpite (*Commenti*).

Noi diamo il 19 di luglio anche questo segnale; magari un passo successivo sarà qualche altro segnale forte nei confronti dei collaboratori di giustizia e forse nei confronti dei pubblici ministeri più esposti.

PRESIDENTE. Vi sono altri iscritti a parlare?

GIUSEPPE SCOZZARI. Oggi....

PRESIDENTE. Mi scusi, pensavo avesse terminato.

GIUSEPPE SCOZZARI. No. Mi rendo conto che a lei farebbe anche piacere che io stessi zitto! (*Proteste*).

SAVERIO LA GRUA. Dai fastidio!

GIUSEPPE SCOZZARI. Certamente non sono un liberale... nordista! Certamente non lo sono! (*Interruzione del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Deputato Scozzari, ha terminato?

GIUSEPPE SCOZZARI. Biondi, sei anche un maleducato! (*Proteste del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Deputato Scozzari, non si faccia richiamare all'ordine per la seconda volta!

ALFREDO BIONDI. Ti darò altre dimostrazioni di maleducazione, anche fisiche!

GIUSEPPE SCOZZARI. Lo so. Ma figurati, caro Biondi!

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, ha terminato il suo intervento?

GIUSEPPE SCOZZARI. No.

PRESIDENTE. Allora la prego di concludere.

GIUSEPPE SCOZZARI. Io sono al servizio dello Stato; tu forse, onorevole Biondi, quando eri ministro eri al servizio della mafia! (*Commenti - Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

GIUSEPPE SCOZZARI. Presidente, io parlo se mi lasciano parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Scozzari, la prego di concludere il suo intervento.

GIUSEPPE SCOZZARI. Stavo osservando che a mio avviso la sospensione del procedimento a carico dell'autore delle false informazioni al pubblico ministero, o di chi abbia rifiutato di dare informazioni, non appare giustificata da ragioni sistematiche e tanto meno da preoccupazioni inerenti la genuinità della prova. La previsione è peraltro in netto contrasto con la disciplina sostanziale, che prevede come reato ogni falsa attestazione al pubblico ufficiale (articolo 483 del codice penale) inerente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Ciò anche, appunto, quando la verità che l'atto è destinato a provare ha un rilievo meramente privatistico, da codice civile. La previsione è d'altronde in aperto contrasto con le finalità del processo penale, più volte affermate dalla Corte costituzionale, ossia la ricerca e l'accertamento della verità.

La proposta di modifica è in aperto contrasto con il regime processuale degli atti compiuti dal pubblico ministero, che sono destinati a far prova nel processo, sia nei riti alternativi sia nello stesso rito ordinario, attraverso il meccanismo delle contestazioni e della successiva acquisizione del fascicolo al dibattimento. Voglio precisare che questa norma è stata voluta da Giovanni Falcone. Può dunque venire meno l'obbligo, quanto meno contestuale, di dire la verità al pubblico ministero: qui diventa invece, secondo il mio personale giudizio, vista l'assoluta mancanza di contestualità, anche rispetto alla coazione psicologica del potere del pubblico ministero, una mera opinione. Una norma così formulata deve essere a mio avviso cambiata sotto alcuni aspetti. In primo luogo, quanto meno con riferimento alle condizioni di procedibilità che, così come previste dal Senato, vengono ad essere legate alla sentenza di primo grado, mentre la competenza del procedimento penale viene radicata nella procura presso la procura. Ebbene, queste sono condizioni che di fatto spuntano quella che era un'arma molto forte a disposizione dei pubblici ministeri nei processi di mafia.

Gli emendamenti che proponiamo, quindi, vanno in una duplice direzione: la

prima è quella di creare il cosiddetto doppio binario, in modo che la facoltà di arresto, se può essere considerata inopportuna per i reati ordinari, venga invece considerata opportuna per i reati di mafia; la seconda è quella di collegare la condizione di procedibilità al momento del rinvio a giudizio, e non al giudizio di primo grado. Si tratta di una norma estremamente importante, sulla quale chiedo che ogni gruppo esprima le proprie valutazioni e la propria intenzione di voto, convincendoci se possibile, visto che l'emergenza mafia non è cessata, dell'esigenza di fare in fretta e di eliminare tale norma, che - ripeto - è estremamente importante.

ERNESTO STAJANO. Signor presidente, sarò molto breve. Contesto in fatto le affermazioni del collega Scozzari: non risulta, sulla base delle indicazioni venute dalle ricerche che sono state effettuate in ordine all'attività dei magistrati di Palermo e più in generale dei magistrati che si occupano di criminalità organizzata, che l'articolo 371-bis del codice penale abbia davvero mostrato l'efficacia che si afferma abbia avuto. La norma è rimasta quasi del tutto inapplicata, in particolare con riferimento alle false dichiarazioni eventualmente rese al pubblico ministero da mafiosi. Oppure, quando queste si siano determinate, hanno dato luogo alla contestazione di ben altri reati, per 416-bis, o per favoreggiamento, ipotesi che ovviamente persistono nel nostro ordinamento e possono dar luogo all'applicazione di strumenti cautelari di vasta portata.

È quindi da contestarsi in radice, *in nuce* ed in fatto, la portata di un'affermazione del collega Scozzari effettuata non soltanto qui, ma purtroppo anche ieri in sedi palermitane, durante una conferenza stampa, addirittura ricollegando la sgradevolezza della nostra odierna discussione al ricorrere del terzo anniversario della morte di Paolo Borsellino. Respingo duramente questo tipo di impostazione, che rappresenta un esempio di quello che la lotta alla mafia non deve essere: un tentativo di criminalizzare chi responsabilmente cerca di fare il proprio dovere, nel-

l'interesse dello Stato, ovviamente contrastando le forme di criminalità mafiosa. Credo che tutti debbano apprendere il più profondo significato della parola « responsabilità » : se vi fosse sempre stata responsabilità, forse oggi sarebbe più facile gestire alcune situazioni.

ALFREDO BIONDI. Il chiarimento che è intervenuto con il collega elimina ogni tentazione polemica da parte mia. Aggiungo una sola nota, non perché sia autobiografica ma perché non posso accettare che un ministro della Repubblica, di qualsiasi Governo, possa essere tacciato di avere favorito la mafia (e ho già scambiato una stretta di mano per le scuse che ho ricevuto). Ho l'orgoglio, come deputato e come avvocato, di aver seguito tutti i procedimenti di parte civile nell'ambito del maxiprocesso in difesa della famiglia Dalla Chiesa, in tutti i gradi di giudizio, compreso l'ultimo che ha consentito la condanna definitiva della cupola. Ho forse corso qualche rischio personale per questo, ma è per me un onore: mi permetto quindi di dire che sono rimasto male.

Con riferimento all'articolo 371-bis, ho votato contro una norma che non può essere considerata come emendamento Falcone (semmai Martelli). Fino a prova contraria, la responsabilità è del Governo che avanza le proprie proposte e del Parlamento che le vota. Nella precedente legislatura, ho votato contro una misura che ritengo faccia riferimento ad una realtà che non può essere messa a disposizione del pubblico ministero, che è un organo di sollecitazione, di iniziativa penale, che però non può assumere iniziative proprie che non passino attraverso il vaglio del GIP, del giudice istruttore, di chi rappresenta la funzione giurisdizionale.

Spesso, quando si discute sui giudici nel loro complesso — e si fa bene a farlo —, si dimentica che fra di loro vi sono quelli dell'accusa, che come tali sono tanto più rispettabili quanto più adempiono con coraggio al proprio dovere, attraverso la propria iniziativa, che si tratti sia di quelli caduti, sia di quelli che per fortuna sono ancora vivi, sia di quelli noti, sia di quelli che

per loro riserbo sono talvolta meno noti. Tutti esercitano un'azione obbligatoria, e non vi sarebbe nemmeno nulla di eccezionale nel fare il proprio dovere nell'ufficio che si ricopre. Tuttavia, mi è sempre sembrato esuberante (e continuerò a pensarla così) che nell'ambito di tale ufficio si possa compiere qualcosa che attiene alla funzione giudicante. Come tutti sanno, sono favorevole alla carriera unica in magistratura e non sono per la divisione delle carriere (me l'hanno rimproverato in tanti, forse anche in quest'aula).

Ritengo vi debbano essere divisioni di funzioni garantite da tirocini; non sono mai stato per una divisione che attenesse quasi ad una vita parallela, che potrebbe anche essere una vita parallela che non si incontra mai neppure dal punto di vista di un'esperienza utile per il giudizio quando si sia maturata l'esperienza necessaria e sufficiente. Quindi, non mi esprimo in termini, per così dire, occasionali; l'ho fatto quando ero parte di un'altra maggioranza, che votò a favore; io ho votato contro — e chi era alla Camera a quell'epoca lo sa benissimo —, come ho sempre fatto su materie che ritengo attinenti alla coscienza del singolo parlamentare.

Ciò mi consente di votare tanto più volentieri la misura in esame, che tuttavia non è quella che io avrei voluto: essa, però, consente almeno quel vaglio e quella comparazione con realtà che si determinano, per esempio, nella fase processuale. In caso contrario, avremmo un acceleratore sotto il piede del pubblico ministero e, se non un freno, una frizione sotto quello del giudice. Questa sarebbe una disparità di condizioni, elemento che credo non sfugga ai più attenti: non dico ai più competenti, perché non c'è bisogno di competenza per stabilire che, di fronte ad analoga situazione, una disparità di trattamento non sarebbe soltanto incostituzionale, ma ingiustificata anche sul piano dell'economia delle funzioni che ciascuno esercita nell'ambito dell'attività giurisdizionale.

ROBERTO PAGGINI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emenda-

mento Ayala 25.3, che pure ha formato oggetto di discussione nell'ambito dei contatti che hanno avuto luogo la settimana scorsa, nel corso dei quali non si è arrivati ad un accordo, anche se noi avevamo proposto una posizione ragionevole. Anzi, colgo l'occasione dell'esame di questo emendamento per spiegare l'ottica nella quale i democratici si sono collocati rispetto al provvedimento in discussione: quella di favorire il varo di tutte le norme che legano la misura della custodia cautelare a motivazioni chiare, precise, rispetto alle motivazioni di stile che si limitano a ripetere la norma stessa (e ve ne sono state).

Laddove c'è parso che si cercasse di intralciare il potere investigativo e repressivo dello Stato, noi abbiamo assunto una posizione contraria. È chiaro che non siamo sempre depositari della linea di spartiacque, però ci era sembrato di averla individuata. Riteniamo dunque giusto, da un punto di vista garantista, che il pubblico ministero non arresti, a meno che non abbia compiuto particolari reati, la persona che egli crede dica il falso; riteniamo altresì giusto che nel procedimento penale vi sia una certa sospensione: a nostro avviso, sarebbe stato giusto collocare la data di tale sospensione al momento del rinvio a giudizio e non - ecco quale era per noi lo spartiacque - al momento dell'emanazione della sentenza di primo grado. Siamo del parere che tutto ciò non rientri più nell'ambito del garantismo, ma crei taluni problemi al potere investigativo dello Stato.

Queste sono dunque le motivazioni per cui teniamo fermo il nostro emendamento, sul quale esprimeremo voto favorevole.

MARIO BORGHEZIO. Prendo la parola per illustrare i due emendamenti presentati dal gruppo della lega nord all'articolo 25. Il primo è riferito al limite della pena detentiva - che vogliamo sia mantenuto a cinque anni - nei confronti di coloro che, interrogati dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari, affermino il falso oppure tacciano in tutto o in parte ciò di cui sono a conoscenza, che potrebbe es-

sere captato più rapidamente perché, come è evidente, la pena ridotta da cinque a quattro anni faciliterebbe il trasferimento della competenza ad una procura diversa da quella che contesta il reato. Quindi, ne potrebbe conseguire palesemente un rallentamento delle indagini. Rimaniamo pertanto fermi nella nostra richiesta di mantenere il limite di cinque anni attualmente vigente.

Io non so se quanto è stato affermato in ordine alla non applicazione di fatto dell'articolo 371-bis del codice penale (uno dei punti sui quali si è maggiormente discusso per quanto riguarda le critiche che anche i pubblici ministeri hanno rivolto al provvedimento) sia nella misura indicata da un collega intervenuto precedentemente. Ritengo però importante riflettere sulla *ratio* che aveva presieduto all'approvazione di tale innovazione normativa. A mio avviso, al riguardo si deve ricordare che le modifiche introdotte con il decreto-legge Scotti-Martelli dell'8 giugno 1992 erano finalizzate a garantire la genuinità della prova e la lealtà del procedimento di formazione ed acquisizione della prova stessa, elemento tanto più rilevante nel nuovo processo penale basato sul sistema accusatorio, sul principio di oralità e di formazione della prova nel dibattimento. Vorrei però ricordare che l'introduzione della nuova fattispecie di reato, tendente a sanzionare comportamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dal codice penale in merito alla formazione della prova, ha riferimento specifico in una serie di indicazioni venute dalla Commissione antimafia. Mi riferisco sia alla relazione del 10 ottobre 1991, - che aveva rilevato come la fase delle indagini preliminari fosse allora sprovvista di tutela penale - sia alla relazione del 19 settembre 1990, nella quale si era ravvisata testualmente la necessità di « provvedere sollecitamente alla ristrutturazione dei delitti contro l'attività giudiziaria approntando specifici strumenti di tutela per garantire il corretto svolgimento delle indagini preliminari e rimodellando le attuali norme del codice penale per salvaguardare l'integrità, la genuinità, la veridicità della prova secondo l'assetto deli-

neato dal nuovo codice di procedura penale ».

Durante la discussione del provvedimento, signor presidente, noi ci siamo attenuti, come preannunciato nelle precedenti sedute della Commissione, ad un atteggiamento estremamente costruttivo ed equilibrato di apporto correttivo nei confronti di un provvedimento in merito al quale non abbiamo ritenuto di poter non accogliere le segnalazioni, le indicazioni, le preoccupazioni provenienti da tanti settori: non solo dall'autorità giudiziaria, ma da parti della società civile informate e preoccupate. Ci permettiamo di fare un richiamo con equilibrio, ma anche con grande forza; e richiamiamo anche quel senso di responsabilità al quale hanno fatto riferimento alcuni commissari in precedenza, per chiederci se le preoccupazioni espresse dalla Commissione antimafia tramite i documenti che ho citato *in extenso* siano in qualche modo venute meno. Vi è da chiedersi se siano altresì venute meno le ragioni che giustificarono, nel 1992, la prefigurazione di una nuova ipotesi di delitto atta ad impedire che chiunque, godendo di sostanziale impunità, potesse rendere false dichiarazioni o addirittura tacere, consentendo l'assoluzione di imputati di gravi reati.

A mio avviso l'emergenza ancora - e direi per lungo tempo - attuale rappresentata dalla forza delle organizzazioni criminali in larga parte del paese - e non solo negli ambiti di tradizionale appartenenza, ma oggi anche in regioni non precedentemente toccate dal pericolo mafioso -, impone a tutti, ed in particolare a tutti noi parlamentari, la massima attenzione al riguardo.

Per tali ragioni, pur rifuggendo da estremismi ideologici in merito ad una materia tanto delicata ed importante, ci permettiamo di richiamare l'attenzione di tutti i commissari, ed anche la sua, signor Presidente, sulla delicatezza e sull'importanza dei problemi che abbiamo ritenuto doveroso porre all'attenzione della Commissione e del Parlamento con i due emendamenti che abbiamo presentato.

ALESSANDRA BONSANTI. Desidero prendere la parola unicamente per dire che non ricordo che l'onorevole Martelli passasse le notti a predisporre articoli, mentre rammento molto bene la preparazione e lo studio notturno, da parte di Giovanni Falcone, sull'articolo 371-bis del codice penale (sul testo che sarebbe divenuto tale articolo).

Per questo motivo, ritengo che la norma possa essere aggiornata o migliorata, ma certamente non stravolta e, pertanto, chiedo ai colleghi della Commissione di votare il nostro emendamento.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Intervengo non tanto per un'esigenza di coerenza personale, che pure ci sarebbe, ma che forse non è il caso di manifestare in quest'aula, quanto per svolgere alcune riflessioni.

Allorquando il cosiddetto decreto Martelli fu discusso prima in Commissione giustizia e successivamente in Assemblea, il gruppo del PDS presentò alcuni emendamenti, tra cui uno interamente soppressivo dell'articolo 371-bis del codice penale e un altro tendente a sopprimere nell'articolo 371-bis del codice penale, così come introdotto dal decreto Martelli, il reato di false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, perché questa era la stesura originaria.

Tutto ciò per sottolineare il nostro atteggiamento che teneva conto delle preoccupazioni che spinsero all'introduzione dell'articolo 371-bis del codice penale (ricordo che il nostro gruppo votò a favore del decreto Martelli e che l'onorevole Violante presiedeva la Commissione antimafia dell'epoca) e l'uso di questo articolo che troppo deprimeva i diritti della difesa dinanzi ai diritti e ai poteri dell'accusa.

Sulla base di questo ragionamento, allorquando il 14 febbraio votammo in Aula il provvedimento (ricordo che il mio gruppo votò a favore), indicai cinque punti che secondo il mio punto di vista andavano modificati dal Senato, manifestando il pieno convincimento in ordine all'abrogazione dell'articolo 371-bis del codice penale. Faccio parte di una schiera che spero sia sempre più folta, trattandosi di un'e-

sperienza estremamente positiva, di coloro che pensano che forse ogni tanto anche gli altri hanno ragione e che quindi ascoltare le loro argomentazioni non è male.

Dopo aver preso visione del testo del Senato, che sostanzialmente eliminava le asprezze, a nostro avviso, pericolose che potevano dare luogo ad abusi nell'uso dell'articolo 371-bis del codice penale (cioè da una parte la possibilità di arresto in flagranza e dall'altra il fatto che la pena veniva ridotta a quattro anni, introducendo un principio di coerenza nel nostro ordinamento che per un reato ben più grave, quello di favoreggiamento, prevede una pena fino a quattro anni, vincolando la procedibilità alla sentenza di primo grado del processo principale), ho riflettuto ed ho pensato che questa fosse una soluzione più ragionevole di quella *tranchant* alla quale prima ho fatto riferimento.

Credo ci sia anche un'altra valutazione da fare oltre a quella, peraltro importante, per la quale se dobbiamo fare un bilancio a tutt'oggi dell'applicazione dell'articolo 371-bis del codice penale si deve ammettere che troppo poco è servito nei processi di mafia perché per sconfiggere l'omertà ci vuole ben altro che l'arresto obbligatorio in flagranza.

La norma così riformulata risponde ad una condizione di coerenza con il nostro ordinamento, poiché il reato di falsa testimonianza, commesso in udienza, così come disciplinato oggi nel nostro codice, implica non solo il divieto di arresto ma la sospensione del processo per falsa testimonianza fino alla definizione del processo principale e ciò in un contesto profondamente diverso. Allorché il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, interroga la persona informata sui fatti, non ha un contesto probatorio tale da valutare fino in fondo e con attendibilità la veridicità o meno delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, quindi può aumentare il margine di abuso nella restrizione della libertà personale. Altro discorso sarebbe invece per il giudice del dibattimento, il quale si troverebbe in una tale condizione favorevole di possesso di

false o veridiche del testimone che immediatamente potrebbe riscontrare la falsità delle dichiarazioni rese dinanzi al tribunale.

Pertanto, ritengo che approvare il testo redatto dal Senato mantenendo la fattispecie delle false informazioni rese al pubblico ministero, riducendo la pena a quattro anni e lasciando la condizione di procedibilità sospesa fino alla sentenza di primo grado, rappresenti una soluzione equilibrata, distante da quella che prima avevo ritenuto giusta, che risponde alle difficoltà e ai rischi di un uso strumentale della custodia, ponendosi in coerenza con l'ordinamento e facendo vivere al suo interno una fattispecie penale che è giusto mantenere perché comunque è giusto attribuire un alto disvalore sociale (la pena fino a quattro anni lo dimostra) della persona informata sui fatti che si rifiuti di collaborare oppure fornisca false dichiarazioni al pubblico ministero.

SEBASTIANO NERI. Il mio sarà un intervento brevissimo, presidente. A proposito di questa norma richiamare paternità extraparlamentari della stessa mi pare inopportuno e doppiamente inopportuno oggi. Troppa gente ha assunto l'abitudine di rivendicare rapporti preferenziali con chi ha benemerienze che credo esulino dalle pratiche quotidiane cui noi siamo adusi. Avendo avuto il privilegio di una personale frequentazione con Paolo Borsellino credo di poter dire che non era un uomo impegnato contro qualcosa ma era innanzitutto un uomo impegnato per l'affermazione di un principio di legalità, per l'affermazione di quella legge che è l'unica che può garantire ad una società il diritto di definirsi civile.

Fatto questo richiamo potremmo avventurarci ad altri richiami di fatti di cui la cronaca è piena, come le accuse che certe parti politiche rivolsero anche a Giovanni Falcone prima di idolatrarlo per comode convenienze politiche. Tuttavia, credo che questa Commissione oggi debba rendere al Parlamento e al paese un servizio che non è di natura politica nel senso di politica di parte, ma di natura politica

in senso lato, perché questa Commissione affrontando ed approvando oggi tale normativa è chiamata a rendere al paese un servizio nel senso di un ritorno all'affermazione del principio di legalità.

I colleghi di questa Commissione ricorderanno che quando cominciammo l'esame di questa normativa, il sottoscritto presentò numerosi emendamenti perché pensava in quella fase che la norma avrebbe avuto soprattutto valenza tecnica in quanto andava ad incidere nell'ordinamento processuale penale. Nel momento in cui fu evidente, fin dalle primissime battute, che l'aspetto politico sarebbe stato prevalente rispetto a quello tecnico, non ho avuto difficoltà a rinunciare a tutti gli emendamenti presentati perché era importante a quel punto perseguire l'introduzione di elementi di equilibrio nel processo penale che non erano elementi garantisti a fronte di un preteso rigore che poteva essere presente nella normativa ancora vigente. Erano viceversa elementi che garantivano la praticabilità processuale alla difesa in un processo che troppo spesso la vedeva messa ai margini, ma garantivano soprattutto la possibilità a tutti coloro i quali volontariamente o necessitati prendevano parte al processo di avere un ruolo non compresso da poteri dilatati di taluna parte processuale.

Personalmente condivido la modifica introdotta dal Senato, che ha mantenuto il valore di illiceità delle false dichiarazioni rese al pubblico ministero, nella misura in cui lo ha mantenuto in forma differenziata ed attenuata rispetto al reato di falsa testimonianza commesso davanti al giudice. Ciò perché se è vero che il nostro processo penale è diventato - nelle intenzioni di chi ha redatto la nuova stesura del codice di procedura penale - un processo di parti, non è tuttavia diventato un processo di parti private, perché il pubblico ministero continua a rappresentare lo Stato nell'esercizio dell'azione penale nell'ambito del processo penale. Conseguentemente, vi è una logica nel riconoscere l'illiceità del comportamento di chi, essendo chiamato ad esporre davanti al pubblico ministero i

fatti di cui è a conoscenza, non si attiene alla verità degli stessi.

Non aggiungo ulteriori considerazioni a quanto ha detto poco fa la collega Finocchiaro Fidelbo. Certamente non si può dare la stessa valenza alle false dichiarazioni rese nella fase delle prime acquisizioni di prova da parte dell'accusa e a quelle rese in fase di giudizio davanti al giudice e soprattutto non può essere data uguale valenza al contesto nell'ambito del quale queste dichiarazioni vanno valutate, condividendo *in toto* le considerazioni svolte dalla collega Finocchiaro Fidelbo.

Il testo pervenuto dal Senato per questa parte merita quindi di essere condiviso sia nella forma sia nei principi che hanno dettato la forma. Conseguentemente, il gruppo di alleanza nazionale è favorevole ad approvare il testo come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento senza recepire alcuno degli emendamenti presentati; con questo testo infatti assicuriamo la possibilità di praticare e di perseguire fino in fondo le indagini del pubblico ministero senza penalizzare eccessivamente posizioni processuali che con la normativa vigente mi sembrano - in tutta sincerità - fortemente mortificate.

EUGENIO BARESI. Intervengo perché credo che rispetto ad una discussione quale quella cui abbiamo assistito oggi valga la pena di manifestare comunque il proprio convincimento. Comprendo le esperienze e le particolari situazioni vissute, che forse possono portare ad accentuare in maniera oltremodo esagerata le proprie opinioni, ma credo che questo non possa far premio di un rispetto delle opinioni e delle indicazioni che altri vogliono manifestare, che devono avere tutta la legittimità di una manifestazione di pensiero assolutamente serio, motivato e teso a portare un contributo in termini positivi alla discussione che stiamo sviluppando.

Questo mi premeva sottolineare, perché non è immaginabile che su discussioni così delicate si possano strumentalizzare posizioni che vogliono invece solo portare un contributo di chiarezza al dibattito che si sta svolgendo. Penso d'altro canto che

nei reati di mafia siano ben altre, per il pubblico ministero, le possibilità di intervenire con rapidità, con efficacia e con forza rispetto alle questioni che gli vengono poste. Ciò può essere vero, ma poiché la norma vale per tutti, il mantenimento dell'articolo 371-bis del codice penale nell'attuale formulazione è forse superfluo nell'eccessiva accentuazione di comportamenti. Credo quindi che possa essere recepito il testo modificato dal Senato, che rispetto alla nostra semplice ed ultimativa abrogazione dell'articolo 371-bis del codice penale ne mantiene alcuni aspetti e lo modifica in un senso che può essere condiviso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scozzari 25.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 25.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Borghezio 25.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ayala 25.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 26 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

GIUSEPPE SCOZZARI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, ritira l'identico emendamento 26.2?

MARIO BORGHEZIO. No, lo manteniamo, richiamando le ragioni precedentemente svolte. Devo anche dichiarare che il gruppo della lega nord abbandona il seguito dei lavori della Commissione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Vuole motivare questa decisione?

MARIO BORGHEZIO. Mi richiamo ai motivi esposti nei miei interventi sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, pongo in votazione l'emendamento 26.2, oppure abbandonate la Commissione prima della votazione?

MARIO BORGHEZIO. L'abbandoniamo prima.

PRESIDENTE. Si intende allora che, assenti i presentatori, abbiano rinunciato all'emendamento Borghezio 26.2.

GIUSEPPE SCOZZARI. Signor presidente, condivido le considerazioni espresse dall'onorevole Borghezio. Quale esponente minoritario del gruppo progressisti che rappresenta il movimento la Rete in questa Commissione abbandono i lavori per ragioni che in fondo si riconducono a tutte le motivazioni che ho espresso intervenendo sugli emendamenti e preannuncio che domani in aula farò dichiarazioni contrarie al mio gruppo e voterò contro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ayala 26.3.

ALESSANDRA BONSANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 28 del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Bonsanti, ritira l'emendamento Scozzari 28.1?

ALESSANDRA BONSANTI. In queste condizioni mi sembra del tutto inutile insistere per la sua votazione, per cui lo ritiro.

PRESIDENTE. Avverto che, assenti i presentatori, si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Borghesio 28.2, Scozzari 28.4 e Borghesio 28.3.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 15 precedentemente accantonato.

LUIGI SARACENI. Ritiro l'emendamento 15.4 e vorrei illustrarne le ragioni.

Non può essere considerata valida l'obiezione, palesemente assurda, secondo cui non sarebbe questa la *sedes materiae*, visto che è stata introdotta una sospensione dei termini di prescrizione.

Non si può neppure dire che il rimedio sarebbe peggiore del male. Il codice vigente già sconta a questo proposito una disparità di trattamento tra imputati detenuti e non detenuti, in quanto la sospensione dei termini di custodia cautelare rappresenta una fortissimo deterrente contro i rinvii pretestuosi del processo per gli imputati detenuti, non per quelli a piede libero. Premesso che sono contrario a quelle forme di sospensione (nella proposta da me presentata ne proponevo la soppressione), una perequazione sarebbe stata necessaria; si trattava semmai di introdurre una sospensione dei termini di prescrizione per gli imputati a piede libero per avvicinare la loro situazione a quella

degli imputati detenuti ed attenuare in tal modo la divaricazione della disparità di trattamento.

Il relatore sa che in questo momento l'astensione dalle udienze da parte degli avvocati, pur dopo il preannuncio dell'approvazione della legge (prescindendo da valutazioni di merito), viene pagata in termini di sospensione della custodia cautelare dagli imputati detenuti, non da quelli a piede libero, che sono ben lieti dei rinvii. Si sarebbe quindi trattato, semmai, di introdurre una norma di perequazione.

In seguito alla norma proposta - mi spiace dirlo - dal Governo, questa disparità di trattamento si divarica fino all'assurdo, fino all'irrazionalità totale.

Ritiro dunque l'emendamento 15.4 perché mi rendo conto che, nel quadro di convergenze politiche faticose ma proficue che ci consente di licenziare oggi questa legge si potrebbe correre qualche rischio al Senato. Credo viceversa che sia interesse preminente di questa Commissione approvare il testo in modo da non correre ulteriori rischi. Ritengo inoltre che l'approvazione di questo provvedimento sia il modo migliore per celebrare il lutto, che ci colpisce tutti, di Borsellino (*Applausi*). Sono cose delicate delle quali bisogna parlare in punta di penna.

Questa legge non incide affatto, non scalfisce minimamente la capacità di indagine investigativa del pubblico ministero ma introduce qualche elemento di riequilibrio, idoneo a moderare l'altissimo tasso di iniquità che ancora contraddistingue il nostro sistema giudiziario. Esiste certamente un grande problema di contrasto alla criminalità, ma accanto a questo dobbiamo registrare un alto tasso di iniquità, rispetto al quale credo che l'approvazione di questa proposta di legge rappresenti l'avvio di un discorso affinché le due contrapposte esigenze vengano soddisfatte in modo razionale. È il modo migliore per ricordare Borsellino.

PRESIDENTE. La ringrazio di cuore anche per il suo grande equilibrio.

Avverto che, assenti i presentatori, si

intende che abbiano rinunciato agli emendamenti Borghesio 15.1 e Scozzari 15.2.

Onorevole Paggini, insiste per la votazione dell'emendamento Ayala 15.3, di cui è cofirmatario?

ROBERTO PAGGINI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ayala 15.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dalla 2° Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

RAFFAELLE DELLA VALLE, Relatore. Giunti alla conclusione dell'esame del provvedimento, esprimo un sincero ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per la fattiva collaborazione data a questo lavoro, un lavoro corale, d'équipe,

fatto in collettivo, se mi è consentito ricorrere al linguaggio calcistico.

PRESIDENTE. Mi associo ai ringraziamenti formulati dal relatore.

Chiedo di essere autorizzata a procedere, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia 20 luglio 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge in materia di custodia cautelare (759 e abbinate-B).**TESTO MODIFICATO DALLA SECONDA COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

ARTICOLO 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ARTICOLO 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. — (*Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione*). — 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti ».

ARTICOLO 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali,

sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

ARTICOLO 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ».

ARTICOLO 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere ».

3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accerta-

menti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 ».

ARTICOLO 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: « continuazione » sono aggiunte le seguenti: « , della recidiva » ed è soppressa la parola: « aggravanti ».

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è abrogato.

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). —
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ».

ARTICOLO 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

ARTICOLO 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) la generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice ».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-ter. L'ordinanza è nulla anche se la richiesta del pubblico ministero, sulla quale si fonda, non contiene gli elementi a favore della persona nei cui confronti essa è disposta indicati nel comma 1 dell'articolo 291 ».

ARTICOLO 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa ».

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale »;

b) al comma 1, dopo le parole: « custodia cautelare » sono aggiunte le altre: « in carcere » ed il secondo periodo è abrogato;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare »;

d) nel comma 3, le parole: « con riferimento alla custodia cautelare » sono soppresse;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice ».

ARTICOLO 12

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma ».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2, » sono soppresse.

ARTICOLO 13.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta ».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299, comma 3-ter, ».

ARTICOLO 14.

1. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato ».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 304. - (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*). - 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si

delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3, e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) ».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

ARTICOLO 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 ».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini ».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ».

ARTICOLO 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ».

ARTICOLO 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile ».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 110-bis. - (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'arti-

colo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" ».

ARTICOLO 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

ARTICOLO 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, le parole da: « se infermo » a: « cura » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ».

ARTICOLO 21.

1. Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza ».

2. Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: « 275, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) ».

ARTICOLO 22.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione ».

ARTICOLO 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della

cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

1-*quater*. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti ».

ARTICOLO 24.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 102-bis. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione*). - 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione ».

ARTICOLO 25.

1. All'articolo 371-bis del codice penale, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni ».

2. All'articolo 371-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere ».

ARTICOLO 26.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle ».

ARTICOLO 27.

1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 97-bis. - (*Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari*). - 1. Con il provvedimento che sostituisce

la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte ».

ARTICOLO 28.

(Disposizioni transitorie).

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

ALLEGATO 2

**Testo unificato del disegno e delle proposte di legge
in materia di custodia cautelare (759 e abbinate-B).****EMENDAMENTI**

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: a pena di inutilizzabilità; e le parole da: quando fino a: riassuntiva.

2. 1.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

All'articolo 3, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rilevabile anche d'ufficio.

3. 1.

Borghezio.

All'articolo 5, al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e il momento in cui il perito ne riferisce l'esito, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

5. 1.

Borghezio.

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

Borghezio.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

6. 2.

Scozzari, Arlacchi, Bonsanti, Del Gaudio.

All'articolo 6, al comma 1, sopprimere le parole: della recidiva.

6. 3.

Borghezio, Viale.

All'articolo 9, al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: rilevabile anche d'ufficio.

9. 1.

Borghezio.

All'articolo 9, comma 1, capoverso, dopo le parole: rilevabile anche d'ufficio aggiungere le seguenti: fatto salvo il caso di false dichiarazioni di identità compiute dall'imputato.

9. 6.

Borghezio, Carlo Conti.

All'articolo 9, sopprimere il comma 2.

* 9. 2.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

All'articolo 9, sopprimere il comma 2.

* 9. 3.

Borghezio, Viale, Tagini.

All'articolo 9, sopprimere il comma 2.

* 9. 4.

Ayala, Finocchiaro, Paggini, Saraceni, Di Lello, Bindi, Scozzari, Bonsanti, Mirone, Arlacchi.

All'articolo 9, comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358 del codice di procedura penale e all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

9. 5.

Finocchiaro, Cerullo, Bindi, Novi, Stajano, Li Calzi, Simionelli, Grimaldi, Saraceni, Paggini, Ayala, Parenti, Bonsanti.

All'articolo 12, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emerse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'ultima delle imputazioni contestate ovvero, nei casi previsti dagli articoli 81 co. 1, 82 co. 2 e 83 co. 2 del cod. pen., all'imputazione più grave.

12. 2.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

All'articolo 12, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: prima del rinvio a giudizio con le seguenti: prima dell'emissione della prima ordinanza.

12. 1.

Borghezio.

XII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1995

All'articolo 13, al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

* 13. 1.

Borghezio.

All'articolo 13, comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere le parole da se l'istanza fino a fatto richiesta.

* 13. 2.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

All'articolo 15, comma 1, sopprimere il capoverso 5.

* 15. 1.

Borghezio.

All'articolo 15, comma 1, sopprimere il capoverso 5.

* 15. 2.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

All'articolo 15, comma 1, sopprimere il capoverso 5.

* 15. 3.

Ayala, Paggini, Scozzari, Bonsanti, Mirone, Arlacchi.

All'articolo 15 è aggiungere il seguente comma:

Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le cause di sospensione o rinvio del procedimento penale previste dall'articolo 304 del codice di procedura penale determinano la sospensione dei termini di prescrizione anche nei procedimenti in cui l'imputato non sia sottoposto a misure cautelari».

15. 4.

Saraceni.

All'articolo 18, comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole articolo 51, comma 3-bis con le seguenti: 407, comma 2 lettera a), per uno dei delitti previsti dal capo I del titolo IX, dal capo IV del titolo X del libro 2° del codice penale.

18. 1.

Borghezio.

All'articolo 18, comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: art. 51 comma 3-bis con le seguenti: art. 407, comma 2 lett. a).

18. 2.

Ayala, Finocchiaro, Paggini, Di Lello, Saraceni, Biondi, Scozzari, Bonsanti, Mirone, Cerullo, Grimaldi, Novi, Parenti, Li Calzi, Stajano, Simonelli, Arlacchi.

Sopprimere l'articolo 25.

25. 2.

Scozzari, Arlacchi, Bonsanti, Del Gaudio.

All'articolo 25 al comma 1 sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: da uno a cinque anni.

25. 1.

Borghezio.

All'articolo 25, sopprimere il comma 2.

25. 4.

Borghezio, Viale, Tagini.

All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole da: sia fino a: grado con le seguenti: Sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, anche ai sensi dell'articolo 456 e 419, comma ... o sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio direttissimo nel giudizio abbreviato, in applicazione della pena su richiesta delle parti.

25. 3.

Ayala, Paggini, Bindi, Scozzari, Bonsanti, Mirone, Arlacchi.

Sopprimere l'articolo 26.

* 26. 1.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

Sopprimere l'articolo 26.

* 26. 2.

Borghezio, Viale, Tagini.

All'articolo 26, comma 1, capoverso 4-bis, aggiungere le parole: salvo che si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 3.

26. 3.

Ayala, Scozzari, Bonsanti, Mirone, Arlacchi.

All'articolo 28, sopprimere la rubrica.

28. 5.

Il Relatore.

All'articolo 28, sopprimere il comma 1.

* 28. 1.

Scozzari, Arlacchi, Bonsanti, Del Gaudio.

All'articolo 28, sopprimere il comma 1.

* 28. 2.

Borghesio, Viale, Tagini.

All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: ai commi 5, 6 e 7 con le seguenti: al comma 7.

28. 4.

Scozzari, Bonsanti, Arlacchi, Del Gaudio.

All'articolo 28, al comma 2, sostituire le parole: dal novantesimo giorno, con le seguenti: dal centoventesimo giorno.

28. 3.

Borghesio, Viale, Tagini.

